



COMUNE DI TRENTO



Area istituzionale e di organizzazione

N. A1

Regolamento del Consiglio comunale

1998

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE - SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1	Oggetto del Regolamento
art. 2	Sede delle adunanze
art. 3	Deliberazione del Regolamento (art. 42 dello Statuto).
art. 4	Modifica del Regolamento
art. 5	Entrata in vigore del Regolamento (art. 9 dello Statuto)
art. 6	Interpretazione del Regolamento
art. 7	Deposito, diffusione e pubblicazione del Regolamento

TITOLO II

ORGANI

Capo I *Del Presidente*

art. 8	Il Presidente del Consiglio comunale (artt. 29 e art. 30 dello Statuto).
art. 9	Il Vicepresidente del Consiglio comunale (art. 29 dello Statuto).
art. 10	Elezioni suppletive
art. 11	Ufficio del Consiglio Comunale..

Capo II *Dei Consiglieri*

art. 12	Prerogative dei Consiglieri (art. 33 dello Statuto).
art. 13	Diritto di informazione (art. 33 dello Statuto).
art. 14	Consigliere incaricato (art. 36 dello Statuto)
art. 15	Consigliere delegato (art. 46 dello Statuto)
art. 16	Presentazione al Consiglio di proposte (art. 33 comma 3 dello Statuto)
art. 17	Esame della proposta deliberativa
art. 18	Indennità di presenza e rimborso spese (art. 33 comma 8 dello Statuto)
art. 19	Rinunce ed opzioni
art. 20	Dimissioni dalla carica (art. 35 dello Statuto)
art. 21	Partecipazione alle adunanze
art. 22	Decadenza (art. 35 comma 2 dello Statuto) (art.12 comma 4 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m.)
art. 23	Consigliere anziano (art. 32 comma 1 dello Statuto)
Art. 24	Partecipazione alle sedute degli Assessori comunali e dei Presidenti di Circostrizione
art. 25	Tessera di riconoscimento.

Capo III *Dei Gruppi consiliari* (art. 37 dello Statuto)

art. 26	Gruppi consiliari
art. 27	Vicerappresentante di Gruppo
art. 28	Conferenza dei Rappresentanti di

	Gruppo (art. 38 dello Statuto)
art. 29	Funzioni della Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo
art. 30	Risorse per il funzionamento dei Gruppi consiliari (art. 37 comma 2 dello Statuto)

Capo IV
Le Commissioni consiliari
(art. 39 dello Statuto)

art. 31	Costituzione e composizione
art. 32	Commissioni statutarie.
art. 33	Competenze delle Commissioni statutarie.
art. 34	Partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari.
art. 35	Attività delle Commissioni consiliari
art. 36	Surroghe dei componenti e ricostituzione delle Commissioni.
art. 37	Insediamiento delle Commissioni ed elezione dei rispettivi Presidenti
art. 38	Presidenza delle Commissioni
art. 39	Convocazione delle Commissioni
art. 40	Richieste di convocazione
art. 41	Questioni di competenza
art. 42	Ordine del giorno delle Commissioni
art. 43	Validità delle adunanze delle Commissioni
art. 44	Adunanze delle Commissioni
art. 45	Dovere di partecipazione e assenza dei componenti delle Commissioni
art. 46	Processo verbale delle adunanze delle Commissioni
art. 47	Svolgimento delle adunanze, verifica del numero legale, conclusioni delle Commissioni
art. 48	Richiesta pareri di altre Commissioni
art. 49	Ordine nelle adunanze delle Commissioni
art. 50	Commissioni speciali (art. 41 dello Statuto)
art. 51	Rinvio

TITOLO III

FUNZIONAMENTO

Capo I

Sedute del Consiglio comunale

art. 52	Prima seduta del Consiglio comunale (art. 32 dello Statuto)
art. 53	Adempimenti preliminari
art. 54	Convocazione del Consiglio (art. 31 dello Statuto).
art. 55	Procedura di convocazione.
art. 56	Ordine del giorno.
art. 57	Casi di obbligatoria astensione dalle deliberazioni (art. 14 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m.)
art. 58	Pubblicità delle sedute del Consiglio comunale (art. 32 comma 2 dello Statuto).

Capo II

Svolgimento delle sedute

(art. 32 dello Statuto)

art. 59	Adunanza, seduta, sessione
art. 60	Apertura delle adunanze
art. 61	Adunanza deserta per mancanza del numero legale
art. 62	Compiti del Presidente all'inizio della adunanza.
art. 63	Iscrizioni a parlare
art. 64	Divieto di parlare più di due volte nella stessa discussione
art. 65	Durata degli interventi.
art. 66	Richiamo all'argomento e ai limiti di tempo degli interventi
art. 67	Emendamenti
art. 68	Successione degli emendamenti
art. 69	Ordini del giorno attinenti agli argomenti in discussione.
art. 70	Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali
art. 71	Fatto personale.
art. 72	Udienze conoscitive ed informative

Capo III

Votazioni

art. 73	Validità delle adunanze. Numero legale
----------------	--

art. 74	Deliberazioni
art. 75	Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni.
art. 76	Dichiarazioni di voto.
art. 77	Ordine delle votazioni
art. 78	Sistemi di votazione.
art. 79	Votazione con apparecchiatura elettronica
art. 80	Votazione per alzata di mano.
art. 81	Votazione per appello nominale.
art. 82	Votazione per scrutinio segreto
art. 83	Reclami ed opposizioni.

Capo IV
Disciplina delle sedute

art. 84	Poteri di polizia nell'aula consiliare
art. 85	Ordine nelle adunanze. Sanzioni disciplinari
art. 86	Inottemperanza alle sanzioni disciplinari
art. 87	Tumulto in aula
art. 88	Ammissione e comportamento del pubblico.

Capo V
Interrogazioni, interpellanze, mozioni
ordini del giorno e risoluzioni

Art. 89	Presentazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni
art. 90	Domande di attualità.
art. 91	Interrogazioni
art. 92	Interpellanze
art. 93	Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze
art. 94	Trattazione in adunanza delle interrogazioni e delle interpellanze
art. 95	Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze
art. 96	Facoltà di trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze in Commissione (art.39 comma 11 Statuto)
art. 97	Trattazione contemporanea per connessione delle interpellanze e delle interrogazioni
art. 98	Mozioni
art. 99	Discussione delle mozioni..
art. 100	Mozione di sfiducia...
art. 101	Ordini del giorno...
art. 102	Decadenza
art. 103	Risoluzioni
art. 104	Attuazione degli ordini del giorno o risoluzioni

Capo VI
Controlli

(art. 28 comma IV dello Statuto)

art. 105	Indirizzi e controllo amministrativo
art. 106	Controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta

Capo VII
Processi Verbali

Art. 107	Redazione del verbale
art. 108	Contenuto del verbale

art. 109	Firma del verbale
art. 110	Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale

Capo VIII
Nomine e designazioni

art. 111	Nomine di competenza del Consiglio
art. 112	Candidature
art. 113	Elezioni suppletive

TITOLO IV

Consulte

(art. 15 dello Statuto)

art. 114	Consulte
art. 115	Funzioni delle Consulte
art. 116	Composizione delle Consulte
art. 117	Funzionamento delle Consulte
art. 118	Spese per il funzionamento delle Consulte

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 119	Abrogazione
art. 120	Disposizioni transitorie

Tabella dei tempi di intervento
--

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. L'Organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 2

Sede delle adunanze

1. Il Consiglio comunale si riunisce, di norma, presso la sede municipale nella sala delle adunanze del Consiglio.

2. Per giustificati motivi o cause di forza maggiore le adunanze consiliari possono svolgersi in altra sede nell'ambito del territorio comunale. In tale caso il Presidente del Consiglio comunale, sentiti il Sindaco ed i Rappresentanti di Gruppo, determina il luogo della riunione e provvede alla relativa convocazione.

3. Alla cittadinanza viene data notizia mediante avviso da affiggersi all'Albo pretorio e in altri spazi pubblici preventivamente delimitati dalla Giunta comunale e riservati ai manifesti ufficiali della Pubblica Amministrazione. Dieci minuti prima dell'ora fissata per l'adunanza, viene suonata la campana della Torre civica con quindici rintocchi, un minuto di silenzio ed altri quindici rintocchi.

4. Nei giorni nei quali il Consiglio comunale tiene adunanza sono esposte la bandiera nazionale, la bandiera della Comunità Europea, la bandiera del Comune di Trento e la bandiera della Provincia Autonoma di Trento all'esterno del Palazzo.

5. Nei medesimi giorni il Gonfalone del Comune è esposto all'interno della sala, unitamente alla bandiera nazionale.

Art. 3

Deliberazione del Regolamento
(art. 42 dello Statuto)

1. Il Regolamento comunale è deliberato dal Consiglio in seduta pubblica e con il voto favorevole

della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 4

Modifica del Regolamento

1. Il Regolamento del Consiglio comunale è modificato dal Consiglio comunale su proposta di un quinto dei Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 5

Entrata in vigore del Regolamento (art. 9 dello Statuto)

1. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il presente Regolamento ed ogni successiva modifica dello stesso entrano in vigore dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e decorsi quindici giorni dalla successiva pubblicazione all'Albo pretorio.

Art. 6

Interpretazione del Regolamento

1. Il Regolamento è interpretato secondo i criteri dettati dalle disposizioni sulla Legge in generale e secondo i principi generali dell'Ordinamento giuridico e le disposizioni statutarie.

2. Il Presidente durante le sedute applica le norme del presente Regolamento con l'osservanza dei principi di cui al precedente comma avvalendosi della collaborazione del Segretario generale.

Art. 7

Deposito, diffusione e pubblicazione del Regolamento

1. Il Regolamento è depositato nella sala delle adunanze del Consiglio comunale a disposizione dei Consiglieri.

2. Il Regolamento deve essere consegnato a cura del Segretario comunale a tutti i Consiglieri eletti in occasione della notifica dell'elezione. Copia del Regolamento è depositata in Segreteria generale a disposizione dei Consiglieri comunali, degli Assessori comunali, degli elettori e di qualsiasi cittadino od associazione che ne faccia richiesta.

TITOLO II

ORGANI

Capo I

Del Presidente

Art. 8

Presidente del Consiglio comunale
(artt. 29 e 30 dello Statuto)

1. L'elezione, la durata in carica, la revoca e le dimissioni del Presidente del Consiglio comunale sono disciplinate dalla Legge, dall'art. 29 dello Statuto e sono attuate con l'osservanza dei seguenti criteri procedurali:

- a) il Presidente neo eletto assume la presidenza immediatamente dopo la proclamazione;
- b) il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti del Comune;
- c) prende atto delle proposte di deliberazione da chiunque presentate e ne cura gli adempimenti per l'iscrizione all'ordine del giorno.

2. Il Presidente, nell'ambito delle proprie funzioni, assume le iniziative necessarie affinché il Consiglio comunale eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento e da' attuazione a quanto, nell'ambito delle rispettive competenze, gli è demandato dal Consiglio comunale e dalla Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo.

3. Il Presidente può richiedere al Sindaco e, tramite il Segretario generale, agli uffici del Comune e ad altri Enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sull'attività della Amministrazione ed esse devono essergli tempestivamente fornite.

4. Il Presidente è tenuto a rispondere alle domande che gli vengono poste dai Consiglieri relativamente al proprio operato nell'esercizio delle funzioni di sua spettanza. Se nella domanda è richiesta

risposta scritta, essa va data entro dieci giorni dal suo ricevimento; in caso contrario la risposta viene data dal Presidente all'inizio della seduta successiva del Consiglio.

5. Il Presidente mantiene l'ordine dell'assemblea e può sospendere o sciogliere l'adunanza.

Art. 9

Il Vicepresidente del Consiglio comunale
(art. 29 dello Statuto)

1. L'elezione, la durata in carica, la revoca e le dimissioni del Vicepresidente del Consiglio comunale sono disciplinate dall'art. 29 dello Statuto.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Il VicePresidente partecipa di diritto alla conferenza di Rappresentanti di Gruppo e viene informato dal Presidente delle più significative iniziative che intende assumere.

Art.10

Elezioni suppletive

1. In caso di dimissioni, decadenza, morte o revoca del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio procede alla sostituzione nella prima seduta successiva e con le modalità previste dall'art. 29 dello Statuto.

Art. 11

Ufficio del Consiglio Comunale

Abrogato dal Regolamento

concernente l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio comunale adottato dal Consiglio comunale con deliberazione 24.10.2006 n. 100.

Capo II

Dei Consiglieri

Art. 12

Prerogative dei Consiglieri (art. 33 dello Statuto)

1. I Consiglieri assumono la propria funzione ed acquistano le prerogative inerenti alla carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena è adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri, nel rispetto della Legge, dello Statuto e delle procedure di cui al presente Regolamento, hanno in particolare diritto di:

- richiedere la convocazione del Consiglio comunale. La richiesta, ove ammissibile per l'oggetto, è vincolante per il Presidente del Consiglio se viene sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica;
- partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;
- presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, proposte di deliberazioni e formulare domande di attualità;
- far parte delle Commissioni consiliari e assistere con diritto di parola ma senza diritto di voto alle sedute delle Commissioni consiliari di cui non sono componenti nei seguenti casi:
 - se non sia rappresentato in Commissione il Gruppo a cui appartengono;
 - se convocati dal Presidente della Commissione.

Art. 13

Diritto di informazione
(art. 33 dello Statuto)

1. I Consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa in materia di accesso agli atti, di tutti gli atti conservati presso l'Amministrazione comunale ed in particolare:

- a) delle deliberazioni del Consiglio comunale, della Giunta e dei Consigli circoscrizionali delle ordinanze sindacali; la conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati ed agli allegati;
- b) dei verbali del Consiglio comunale, della Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo e delle Commissioni consiliari, dei verbali dei Consigli circoscrizionali nonché dei resoconti integrali delle sedute del Consiglio comunale così come depositati;
- c) delle proposte di deliberazione da parte della Giunta comunale al Consiglio comunale, atti e documenti in esse richiamati e relativi allegati, se iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri nell'esercizio del loro mandato possono accedere agli uffici per ottenere dai dirigenti le informazioni o l'accesso agli atti di competenza specifica dei medesimi.

3. Qualora il Consigliere richieda copia di un atto individuato, il medesimo deve essere reso disponibile presso la Segreteria, di norma, entro il termine di dieci giorni.

4. L'accesso alle informazioni necessarie all'esercizio del mandato avviene anche previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio il quale fornisce tempestiva risposta scritta non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta; la risposta deve contenere l'indicazione dell'ufficio presso cui sono disponibili gli atti e le informazioni richieste.

5. E' sempre consentito ai Consiglieri comunali l'accesso elettronico agli atti informatizzati.

Art. 14

Consigliere incaricato
(art. 36 dello Statuto)

1. Il Consigliere incaricato di cui all'art. 36 dello Statuto è Organo ausiliario del Consiglio comunale su specifiche materie, designato con

deliberazione del Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La deliberazione deve indicare la durata temporale dell'incarico. Il Consigliere incaricato riferisce alle Commissioni consiliari, ai Rappresentanti di gruppo, al Presidente del Consiglio comunale ed al Consiglio comunale sulle materie attinenti all'incarico ricevuto. Per riferire sulle stesse, partecipa alle riunioni di Giunta, se invitato.

2. Al Consigliere incaricato compete, oltre all'indennità di presenza di cui all'art. 18, il rimborso delle spese forzose per l'esecuzione dei compiti inerenti a tale incarico.

3. La proposta di conferimento dell'incarico può essere avanzata da una Commissione consiliare o da tre Rappresentanti di Gruppo o da un quinto dei Consiglieri assegnati. La suddetta richiesta è presentata alla Presidenza del Consiglio precisando tempi, obiettivi e materie oggetto dell'incarico.

Art. 15

Consigliere delegato
(art. 46 dello Statuto)

1. Il Consigliere delegato, previsto dall'art. 46 dello Statuto, esercita funzioni consultive ausiliarie del Sindaco.

2. Il Sindaco attribuisce la delega ad uno o due Consiglieri con separati provvedimenti che devono contenere l'indicazione delle specifiche materie attribuite. Il Sindaco può conferire la delega al Consigliere delegato anche in costanza di precedente delega conferita su stessa materia ad un Assessore.

3. Il Consigliere delegato partecipa alle riunioni di Giunta comunale, se invitato, ed alla conseguente discussione su temi attinenti al suo incarico con voto consultivo, se richiesto.

4. Il termine di scadenza della delega non può superare il termine di scadenza del mandato del Sindaco.

Art. 16

Presentazione al Consiglio di proposte
(art. 33 comma 3 dello Statuto)

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio comunale.

2. In relazione al potere di iniziativa, ogni Consigliere ha diritto di prendere visione degli atti d'ufficio e di richiedere a tal fine la collaborazione degli uffici comunali.

3. La proposta di deliberazione deve essere formulata per iscritto ed accompagnata da una breve relazione illustrativa sottoscritta dal Consigliere proponente ed è presentata al Presidente del Consiglio, il quale provvede a trasmetterla al Sindaco ed alla Commissione consiliare competente per gli adempimenti di cui al successivo articolo.

Art.17

Esame della proposta deliberativa

1. La Commissione consiliare competente esamina le proposte di deliberazione di cui al precedente articolo 16 ed esprime un parere.

2. Alle discussioni in seno alla Commissione consiliare è ammesso il Consigliere proponente senza diritto di voto.

3. I pareri espressi dalla Commissione sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio, *unitamente alla proposta di deliberazione per l'inserimento all'ordine del giorno.*

4. Il Presidente del Consiglio trasmette la proposta al Segretario generale per *l'istruttoria tecnica ed il perfezionamento dell'iter procedurale.*

Art. 18

Indennità di presenza e rimborso spese
(art. 33 comma 8 dello Statuto)

1. I Consiglieri hanno diritto all'indennità di presenza per la partecipazione effettiva alle adunanze del Consiglio comunale, della Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo o di una Commissione consiliare di cui siano membri, nella misura prevista dallo Statuto.

2. Le indennità di presenza non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

3. In caso che la seduta venga dichiarata deserta per mancanza del numero legale, la presenza al secondo appello effettuato secondo le modalità di cui all'art. 60 comma 3 costituisce comunque titolo per la corresponsione del gettone di presenza.

4. I gettoni di presenza dei Consiglieri comunali devono essere liquidati almeno ogni tre mesi e pagati entro il primo mese successivo al mese in cui avviene la liquidazione.

5. Spetta ai consiglieri anche il rimborso per le spese sostenute secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 19

Rinunce ed opzioni

1. La rinuncia o l'opzione del Consigliere proclamato eletto dal Presidente dell'Ufficio centrale, presentata prima della seduta consiliare di convalida, comporta l'immediata sostituzione a termini di legge.

Art. 20

Dimissioni dalla carica
(art. 35 dello Statuto)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono irrevocabili. Devono essere redatte per iscritto e presentate al Presidente del Consiglio

comunale che provvede a farle immediatamente pervenire alla Segreteria generale del Comune.

2. Le dimissioni vengono iscritte all'ordine del giorno in tempo utile per consentire l'adozione della deliberazione di surroga entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

3. Il Consiglio comunale provvede alla surroga prima di discutere qualsiasi altro argomento.

Art. 21

Partecipazione alle adunanze

1. E' dovere di ogni Consigliere intervenire alle adunanze, salvo giustificato impedimento da comunicare previamente alla Presidenza o da giustificare entro la prima seduta successiva del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione al Consiglio delle assenze giustificate o ingiustificate dei Consiglieri e queste vengono iscritte a verbale.

3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza, prima di lasciare la sala, deve avvisare il Segretario perchè sia presa nota a verbale qualora l'uscita dall'aula non sia registrata elettronicamente.

4. Non è ammesso l'uso dei telefoni cellulari nella sala consiliare.

Art. 22

Decadenza

(art. 35 comma 2 dello Statuto)

(art. 12 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 27.02.1995)

1. I Consiglieri che non intervengono a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Sentita la Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo, l'iscrizione all'ordine del giorno della

dichiarazione di decadenza è disposta dal Presidente del Consiglio comunale anche su proposta del Sindaco o di uno o più Consiglieri comunali.

4. L'iscrizione all'ordine del giorno è notificata all'interessato almeno quindici giorni prima della discussione e lo stesso può presentare le proprie controdeduzioni scritte fino al momento dell'apertura del dibattito.

Art. 23

Consigliere anziano
(art. 32 comma 1 dello Statuto)

1. Il Consigliere anziano è il Consigliere più anziano di età con esclusione del Sindaco.

2. Al Consigliere anziano compete la convocazione della prima seduta del Consiglio, nella quale si esaminano le condizioni di eleggibilità dei Consiglieri.

3. Allo stesso compete altresì la presidenza della seduta stessa fino alla elezione del Presidente.

4. Dopo la nomina del Presidente e del VicePresidente del Consiglio comunale, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età, in caso di assenza od impedimento contestuale di entrambi.

Art. 24

Partecipazione alle sedute degli Assessori comunali e dei Presidenti di Circoscrizione

1. Gli Assessori comunali partecipano a tutte le sedute consiliari senza diritto di voto. Nella materia di propria competenza o su incarico del Sindaco, rispondono alle interrogazioni o interpellanze, possono essere relatori su proposte di deliberazioni, intervengono nel dibattito su argomenti posti all'ordine del giorno, formulano proposte.

2. Su convocazione del Sindaco, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul decentramento, i Presidenti delle Circoscrizioni possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art. 25

Tessera di riconoscimento

1. Al Sindaco, agli Assessori comunali ed ai Consiglieri comunali viene consegnata una tessera di riconoscimento con valore di documento di identificazione.

Capo III

Dei Gruppi consiliari (art. 37 dello Statuto)

Art. 26

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare purchè composto da almeno due Consiglieri ad eccezione del Gruppo misto.

2. I Consiglieri comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio comunale il gruppo di appartenenza entro dieci giorni dalla prima adunanza dopo l'elezione.

3. Entro venti giorni dalla prima adunanza del Consiglio dopo l'elezione, ciascun Gruppo deve provvedere alla nomina del proprio Rappresentante di Gruppo e darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale. In mancanza di tale comunicazione è considerato Rappresentante di Gruppo il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti personali e, in caso di parità il Consigliere più anziano d'età. Le variazioni relative alla persona del Rappresentante di Gruppo sono segnalate al Presidente del Consiglio comunale con la stessa procedura.

4. I Consiglieri subentranti nel corso della consiliatura sono tenuti a presentare al Presidente del Consiglio comunale la dichiarazione di appartenenza ad un Gruppo entro dieci giorni dalla seduta in cui è avvenuta la surroga.

5. I Consiglieri che non hanno dichiarato il gruppo di appartenenza sono iscritti d'ufficio al Gruppo misto se gli eletti nella lista di appartenenza sono inferiori a due; in caso diverso sono iscritti d'ufficio al gruppo di appartenenza.

6. Al Gruppo misto può essere iscritto il Consigliere che lo dichiara espressamente. In tale caso della adesione al Gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio da parte dei Consiglieri interessati. Il Rappresentante del Gruppo misto è eletto dai componenti il Gruppo medesimo.

7. Ogni Consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro

Gruppo esistente se quest'ultimo ne accetta l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Rappresentante del Gruppo cui intende aderire. L'accettazione dell'adesione non è necessaria per il gruppo misto.

8. I singoli Consiglieri che escono da un Gruppo e non fanno la dichiarazione di cui al precedente comma sono dal Presidente del Consiglio attribuiti al Gruppo misto.

9. Possono essere costituiti nuovi Gruppi consiliari, purchè con un numero minimo di due Consiglieri.

Art. 27

Vicerappresentante di Gruppo

1. Ciascun Rappresentante di Gruppo può nominare un vicario fra i Consiglieri del proprio Gruppo.

2. Il vicario sostituisce a tutti gli effetti il Rappresentante di gruppo in caso di assenza o impedimento di questi.

Art. 28

Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo. (art. 38 dello Statuto)

1. La Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo è costituita dai Rappresentanti di Gruppo eletti ai sensi dell'articolo 26. Essa è presieduta e convocata dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere anziano e vi assiste il Segretario generale o un suo delegato.

2. La Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio per sua determinazione, o su richiesta del Sindaco o su richiesta scritta della metà dei Rappresentanti di Gruppo.

3. L'avviso scritto di convocazione, riportante l'ordine del giorno, deve essere fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione. Nello stesso termine ne è dato avviso al Sindaco.

4. In casi straordinari di urgenza, la riunione può essere convocata dal Presidente del Consiglio prescindendo dall'osservanza dei termini e delle modalità di cui al comma precedente.

5. Al fine di un migliore raccordo fra Giunta e Consiglio, alla Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo partecipa il Sindaco o un Assessore delegato senza diritto di voto, il quale comunica altresì quali Assessori saranno presenti in aula nella successiva adunanza del Consiglio comunale.

6. La riunione della Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei Rappresentanti di Gruppo.

7. Della riunione viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura della Segreteria generale.

8. In casi eccezionali la Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo può essere chiamata ad esprimersi anche nel corso delle sedute consiliari per determinazione del Presidente o del Consiglio a maggioranza dei presenti.

Art. 29

Funzioni della Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo.

1. La Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo è l'Organismo consultivo del Presidente del Consiglio per gli indirizzi di definizione programmatica dei lavori consiliari.

2. La Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento. Definisce periodicamente la programmazione dei lavori consiliari al fine di garantirne il buon andamento.

3. Esprime pareri sull'andamento e la durata delle sessioni delle sedute e delle adunanze nonché sulla metodologia da seguire nella discussione consiliare di un determinato argomento.

4. La Conferenza esamina preventivamente i programmi delle attività di gemellaggio e dei rapporti internazionali elaborati dall'Amministrazione comunale e formula proprie proposte.

Art. 30

Risorse per il funzionamento dei Gruppi consiliari
(art. 37 comma 2 dello Statuto)

**Abrogato dal Regolamento
concernente l'autonomia funzionale e organizzativa del
Consiglio comunale adottato dal Consiglio comunale con
deliberazione 24.10.2006 n. 100.**

Capo IV

Le Commissioni consiliari (art. 39 dello Statuto)

Art. 31

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, all'inizio del mandato o nel corso del medesimo, istituisce al suo interno Commissioni consiliari con competenza per materia, stabilendo con apposita deliberazione le competenze e la composizione nel rispetto della proporzione esistente in Consiglio fra maggioranza e minoranza. Qualora nel corso della consiliatura si verificano mutamenti nella composizione della maggioranza o minoranza tali da alterare le proporzioni all'interno delle Commissioni, le Commissioni stesse decadono e il Consiglio comunale deve deliberare nuovamente per garantire il rispetto della mutata proporzione.

2. Il Presidente del Consiglio comunale provvede alla prima convocazione delle Commissioni.

3. Agli effetti della corresponsione dell'indennità di presenza, sono considerate Commissioni permanenti le Commissioni consiliari previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e quelle speciali nominate a termine per un periodo non inferiore ad un anno.

4. Le Commissioni consiliari si dividono in:
- Commissioni statutarie di cui all'art. 39 comma 2 dello Statuto;
- Commissioni di istituzione consiliare: permanenti o speciali.
Il Consiglio comunale può nominare Commissioni speciali determinandone le competenze e la composizione e per materia.

Art. 32

Commissioni statutarie

1. Ai sensi dell'art. 39 comma 2 dello Statuto le Commissioni statutarie sono:

- la Commissione per la trasparenza, la partecipazione e l'informazione;
- la Commissione per l'attuazione dello Statuto;
- la Commissione per le pari opportunità;
- la Commissione di vigilanza sulla gestione dei servizi.

2. La Commissione per l'attuazione dello Statuto ha funzioni di coordinamento per la stesura dei regolamenti richiamati dallo Statuto e di sovrintendenza sulla corretta applicazione degli istituti statutari, in particolare sugli affari istituzionali e sugli affari generali del Comune, nonchè per le materie non specificamente demandate alla competenza di altre Commissioni.

Art. 33

Competenze delle Commissioni statutarie

1. La Commissione consiliare per la trasparenza, la partecipazione e l'informazione:

- esprime parere sui Regolamenti comunali in materia di accesso, partecipazione e procedimento amministrativo e, in generale, su quelli previsti dal Titolo III dello Statuto;

- svolge attività di studio e ricerca, formula proposte sulle attività dei servizi di comunicazione e informazione ai cittadini (informatici, telematici, a mezzo stampa, radiotelevisivi);

- esamina le proposte della Giunta comunale finalizzate all'attuazione dei principi di speditezza dell'attività amministrativa da realizzare attraverso la revisione delle procedure e la semplificazione dei linguaggi di comunicazione;

- esamina le problematiche relative alla partecipazione dei cittadini, valorizzando le Circostrizioni nei confronti dell'Amministrazione.

Se l'argomento in discussione riguarda modifiche del ruolo delle Circostrizioni intese come Organismo di partecipazione, alla riunione possono essere invitati i Presidenti delle Circostrizioni o Consiglieri da loro delegati. La Commissione è informata preventivamente sulle nomine di competenza del Sindaco relativamente ai rappresentanti del Comune in enti e Società.

2. La Commissione per le pari opportunità:

- elabora e propone iniziative atte al raggiungimento delle pari opportunità nel campo del lavoro, istruzione, cultura, formazione professionale, servizi sociali, sanitari e assistenziali nel rispetto delle persone;

- elabora e propone agli organismi competenti l'adozione di azioni positive per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità;

- promuove all'interno del territorio comunale la costituzione di Comitati pari opportunità e ne mantiene i rapporti;

Per il raggiungimento di tali fini potrà collaborare e cooperare con il Consiglio delle donne e con tutti gli organismi/soggetti che operano in ambiti simili.

3. La Commissione di vigilanza sulla gestione dei servizi:

- esamina i servizi gestiti in economia, quelli resi da parte di istituzioni, aziende, consorzi, cooperative, società per azioni, enti concessionari, nonché società, associazioni, fondazioni e comunità partecipati dal Comune o che sono assegnati in convenzione, concessione o appalto;

- acquisisce la documentazione relativa ai soggetti che erogano i servizi, alle attività di servizio erogate

dagli stessi, alle disposizioni in materia formulate dall'Amministrazione comunale;

- analizza e valuta lo stato dei risultati economici e, congiuntamente alla Commissione consiliare di merito, le soluzioni gestionali più idonee per la trasformazione, assunzione, concessione a terzi e dismissione di servizi;
- propone i criteri e gli strumenti di rilevazione necessari per esercitare il controllo di efficacia dei servizi resi;
- formula i pareri al Consiglio relativamente a proposte di modifica di modalità gestionali di servizi;
- presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla attività svolta.

Art. 34

Partecipazione alle adunanze delle Commissioni Consiliari

1. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e gli Assessori comunali possono partecipare alle adunanze delle Commissioni senza diritto di voto. Il Sindaco e gli Assessori possono essere assistiti da funzionari.

2. I Consiglieri comunali possono assistere ai lavori di qualsiasi Commissione e i Rappresentanti di gruppo non rappresentati in Commissione sono sempre invitati.

3. A ciascuna Commissione è assegnato dalla Giunta comunale, su proposta della Segreteria generale, un funzionario con l'incarico di segretario.

4. Alle adunanze delle Commissioni possono essere invitati i Presidenti di Circoscrizione o Consiglieri da loro delegati quando sono all'ordine del giorno argomenti di particolare significato per la Circoscrizione stessa.

Art. 35

Attività delle Commissioni consiliari.

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza e con la procedura di cui all'art. 13, possono richiedere al Sindaco, agli Assessori e ai Dirigenti dei Servizi comunali informazioni, notizie e documenti oltre che la loro presenza in Commissione per fornire chiarimenti sugli oggetti in discussione.

2. Qualora le Commissioni consiliari intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 39 comma 5 dello Statuto, debbono formalizzare la loro richiesta e gli inviti saranno comunicati dal Presidente della Commissione indicando l'argomento sul quale la Commissione chiede di essere informata.

3. L'invito è comunicato, a cura dell'Amministrazione comunale, ai destinatari a mezzo del servizio postale o dei messi comunali o con mezzi telematici, senza particolari formalità.

4. La richiesta di audizione non può costituire titolo per compensi o corrispettivi di sorta nei confronti dell'Amministrazione comunale salvo il rimborso delle spese borsuali debitamente documentate.

5. Le richieste rivolte ai Dirigenti ed al personale dipendente, che comportino un notevole impegno di tempo e responsabilità in ordine all'accesso alle informazioni, agli atti e documenti dell'Amministrazione comunale debbono essere formulate alla Segreteria generale che provvede a coordinarle ed a trasmetterle a chi di competenza nel rispetto delle vigenti norme di Legge e Regolamento.

6. Nelle materie di loro competenza, le Commissioni consiliari possono:

- assumere informazioni sull'andamento di Enti, Aziende, Società, Consorzi cui il Comune è interessato;
- consultare Organismi e strutture rappresentative operanti nell'ambito territoriale di interesse del Comune;
- procedere ad audizioni ed indagini conoscitive.

7. In Commissione viene data risposta alle interrogazioni e alle interpellanze secondo quanto previsto dall'art. 96 del presente Regolamento.

Art. 36

Surroghe dei componenti e ricostituzione delle Commissioni.

1. In caso di morte, dimissioni o decadenza dalle funzioni di componente delle Commissioni consiliari, si procede alla surroga secondo le modalità di cui al

precedente art. 31. Le dimissioni da componente le Commissioni consiliari e relative surroghe sono disciplinate secondo quanto prescritto per i Consiglieri comunali dall'art. 12 comma 5 del T.U.L.L.R.O.C. approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 27.02.1995.

2. Le Commissioni consiliari sono considerate decadute e si provvede alla loro ricostituzione quando si siano verificate le condizioni di cui all'art. 31 comma 1 oppure quando venga a mancare, per qualsiasi causa, la metà dei componenti.

Art. 37

Insediamiento delle Commissioni ed elezione dei rispettivi Presidenti

1. Per la prima adunanza, le Commissioni sono convocate separatamente dal Presidente del Consiglio che ne assume la presidenza provvisoria.

2. Con votazioni separate ed a scrutinio segreto si procede quindi all'elezione del Presidente e del Vicepresidente. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Dell'esito delle votazioni viene data formale comunicazione al Presidente del Consiglio.

4. In caso di morte, dimissioni o decadenza dalla carica di Presidente o di Vicepresidente, la Commissione procede alla sostituzione con le modalità stabilite dal comma 2.

Art. 38

Presidenza delle Commissioni

1. Il Presidente di Commissione rappresenta la Commissione, la convoca formulando l'ordine del giorno, ne presiede le adunanze e ne dirige i lavori.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Il Segretario verifica il risultato delle votazioni e redige il processo verbale.

Art. 39

Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti.

2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno è diramato almeno tre giorni liberi prima della adunanza.

3. E' in facoltà del Presidente della Commissione convocare nei casi di urgenza la stessa inviando avvisi telegrafici almeno ventiquattr'ore prima della adunanza.

4. L'avviso di convocazione è inviato, al loro domicilio, ai componenti, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, agli Assessori ed ai Rappresentanti di Gruppo non rappresentati. L'avviso di convocazione è inoltre depositato presso la sede dei Gruppi consiliari e affisso all'Albo Pretorio.

5. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali è riunito il Consiglio né determinare sovrapposizione per i componenti effettivi di più Commissioni. In relazione alle esigenze dei lavori consiliari, il Presidente del Consiglio può disporre la sospensione delle Commissioni d'intesa con i Presidenti.

Art. 40

Richieste di convocazione

1. Su richiesta di un terzo dei componenti la Commissione o del Sindaco, il Presidente della Commissione provvede a convocarla entro cinque giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

Art. 41

Questioni di competenza

1. I conflitti di competenza tra due o più Commissioni sono risolti dal Presidente del Consiglio.

Art. 42

Ordine del giorno delle Commissioni

1. Le Commissioni discutono e deliberano sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno secondo l'ordine proposto.

2. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione stessa che saranno trattati nella adunanza successiva.

Art. 43

Validità delle adunanze delle Commissioni

1. Le adunanze delle Commissioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o il Vicepresidente.

Art. 44

Adunanze delle Commissioni

1. Le adunanze delle Commissioni sono pubbliche, salva la facoltà del Presidente di decidere diversamente.

2. L'adunanza è sempre segreta quando si tratta di argomenti che comportano giudizi sulle qualità ed attitudini di una o più persone e negli altri casi previsti dalla Legge.

Art. 45

Dovere di partecipazione e assenza dei componenti delle Commissioni

1. E' dovere di ogni componente intervenire alle adunanze delle Commissioni, salvo giustificato impedimento da comunicare al Presidente previamente o entro la prima adunanza successiva della Commissione.

2. Delle giustificazioni ricevute si prende nota a verbale.

3. Il Consigliere che non partecipi senza giustificato motivo a tre adunanze consecutive decade dalla carica di componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio, previa comunicazione del Presidente della Commissione, dà comunicazione della decadenza ai Consiglieri.

4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale previa notifica dell'iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento e notifica all'interessato almeno dieci giorni prima della discussione.

Art. 46

Processo verbale delle adunanze delle Commissioni

1. Delle adunanze delle Commissioni è redatto processo verbale a cura del Segretario della Commissione. Nel processo verbale si devono riportare le decisioni e le eventuali dichiarazioni rese a verbale.

2. Il processo verbale viene sottoposto all'approvazione della Commissione nella adunanza successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione. Eventuali eccezioni o rettifiche devono essere poste in detta adunanza e riportate a verbale dal Segretario della Commissione.

3. I processi verbali sono atti interni delle Commissioni e di pubblico accesso. La Commissione può decidere di rendere in tutto o in parte segreti i verbali riservati e riguardanti giudizi o persone. Essi sono raccolti e conservati a cura del segretario della Commissione e copia di quelli non segreti è depositata presso la sede dei Gruppi consiliari.

Art. 47

Svolgimento delle adunanze, verifica del numero legale, conclusioni delle Commissioni

1. La discussione su ciascun oggetto, introdotta dal Presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, è disciplinata dal Presidente che può avvalersi della normativa applicabile alle adunanze del Consiglio.

2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della adunanza e, nel corso di questa, prima di ogni votazione, se richiesta.

3. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, salvo quelle relative alle nomine o designazioni di persone che sono fatte per scheda segreta.

4. Le conclusioni delle Commissioni sono formalizzate purchè sia presente la maggioranza dei componenti ed approvate con la maggioranza assoluta dei presenti.

5. Le Commissioni presentano al Consiglio le relazioni e le proposte sugli oggetti loro deferiti, nonchè le relazioni e le proposte che ritengono opportune nelle materie di loro competenza.

Art. 48

Richiesta di pareri di altre Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio, su proposta del Presidente di una Commissione, può disporre che su un affare assegnato ad una Commissione sia espresso il parere di altra Commissione.

2. La Commissione incaricata di esprimere il parere deve trattare l'argomento nella prima adunanza successiva.

3. Il parere della Commissione è incluso nella relazione della Commissione competente.

Art. 49

Ordine nelle adunanze delle Commissioni

1. Quando in Commissione sorga un tumulto e risultino vani i richiami del Presidente, questi

sospende la adunanza per non più di quindici minuti. Se il tumulto continua, il Presidente toglie la adunanza.

2. Il Presidente della Commissione informa dell'accaduto il Presidente del Consiglio.

Art. 50

Commissioni speciali (art. 41 dello Statuto)

1. Oltre alle Commissioni permanenti ed a quelle previste dalle Leggi e dai Regolamenti, il Consiglio comunale può istituire, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, Commissioni speciali per lo studio di particolari argomenti che richiedano l'apporto continuativo di esperti e che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni consiliari permanenti.

2. Tali Commissioni approfondiscono determinati argomenti e temi e, con apposito documento, al termine dei propri lavori, riferiscono al Consiglio comunale le conoscenze acquisite e le risoluzioni proposte.

3. La deliberazione di istituzione ne determina le funzioni, la composizione e la durata. La proposta di istituzione di una Commissione speciale può essere avanzata da un quinto dei Consiglieri assegnati o dalla maggioranza dei Rappresentanti di gruppo. Il Presidente e la maggioranza dei componenti la Commissione devono essere Consiglieri comunali. La proposta deve essere vincolata ad argomenti ed obiettivi precisi.

4. La Commissione, nella sua prima riunione, nomina un Presidente e un Vicepresidente secondo la disciplina di cui all'art. 37 comma 2. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina sul funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti.

5. Le Commissioni speciali sono equiparate alle Commissioni consiliari permanenti ai fini della corresponsione del gettone di presenza ai componenti Consiglieri comunali. Ai componenti non Consiglieri è attribuito il gettone di presenza nella misura determinata nella deliberazione consiliare di istituzione.

Art. 51

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Capo valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO

Capo I

Sedute del Consiglio comunale

Art. 52

Prima seduta del Consiglio comunale
(art. 32 dello Statuto)

1. A sensi di Legge il Consiglio comunale è convocato, per la prima seduta, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. L'avviso di convocazione è inviato dal Consigliere anziano a tutti i Consiglieri secondo le formalità di cui all'art. 55 del presente Regolamento.

3. Nella prima seduta la Presidenza è assunta dal Consigliere anziano fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente dispone affinché sia fatto l'appello nominale dei Consiglieri e nomina due Consiglieri scrutatori e un Consigliere deputato alla firma del verbale. Costata, quindi, la validità della adunanza e pone in discussione il primo argomento all'ordine del giorno.

Art. 53

Adempimenti preliminari

1. Nella prima seduta si procede:

- a) alla convalida da parte del Consiglio comunale del Sindaco e dei Consiglieri eletti, previo esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi;
- b) alle necessarie surroghe da parte del Consiglio comunale;
- c) alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vicesindaco;
- d) alla presentazione della proposta degli indirizzi di Governo da parte del Sindaco;
- e) alla discussione ed approvazione da parte del Consiglio comunale, attraverso l'adozione di specifico atto deliberativo, degli indirizzi generali di Governo;
- f) alla elezione del Presidente del Consiglio comunale da parte del Consiglio comunale;
- g) alla elezione del Vicepresidente del Consiglio comunale da parte del Consiglio comunale.

Art. 54

Convocazione del Consiglio (art. 31 dello Statuto)

1. Il Presidente nelle convocazioni del Consiglio comunale, salvo ragioni di particolare urgenza, tiene conto di un calendario annuale (anno solare) concordato dalla Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo.

2. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio a mezzo di avvisi scritti.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la convocazione viene fatta da chi ne fa le veci a norma di Statuto e Regolamento.

4. Il Consiglio comunale è convocato a norma dell'art. 31 dello Statuto.

5. Il Consiglio comunale può essere convocato, ai sensi dell'art. 31 comma 5 dello Statuto, dal Presidente del Consiglio per sua determinazione o su richiesta del Sindaco, su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, su iniziativa popolare sottoscritta formalmente da almeno mille cittadini, su richiesta di almeno tre Consigli circoscrizionali.

6. La richiesta deve essere avanzata al Presidente del Consiglio per iscritto, deve indicare gli argomenti da trattare ed essere corredata dagli schemi di deliberazione proposti.

7. Qualora l'urgenza motivata per fatti gravi o scadenze lo richieda, il Presidente del Consiglio, di sua iniziativa o a richiesta del Sindaco, può convocare il Consiglio con il solo preavviso di ventiquattro ore. L'avviso deve essere notificato con le modalità previste dall'art. 55 del presente Regolamento.

8. Nei casi in cui la convocazione è richiesta da un quinto dei Consiglieri, su iniziativa popolare e dai Consigli circoscrizionali, la seduta deve avere luogo entro dieci giorni dalla data di protocollo della domanda corredata dai documenti prescritti dal presente Regolamento o ritenuti utili agli effetti dell'esame della stessa.

9. Il Consiglio comunale può decidere che l'esame di qualsiasi argomento iscritto all'ordine del giorno venga differito ad una adunanza o ad una seduta successiva. In caso di convocazione straordinaria del Consiglio Comunale su richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica, il differimento è possibile solo con l'assenso degli stessi. Non è ammesso il differimento della trattazione qualora il Consiglio comunale sia stato convocato su iniziativa popolare sottoscritta

formalmente da almeno mille cittadini oppure su richiesta di non meno di tre Consigli circoscrizionali.

10. La proposta di differimento può essere avanzata sia all'inizio della trattazione sia nel corso del dibattito, ma non dopo la chiusura del dibattito proclamata dal Presidente.

11. La decisione di differimento deve essere notificata agli assenti.

12. All'ordine del giorno in trattazione possono essere aggiunti nuovi argomenti anche con la procedura d'urgenza. Per tale eventualità l'avviso deve essere notificato con le modalità previste dall'art. 55 e i Consiglieri possono esercitare le facoltà previste ai commi precedenti.

Art. 55

Procedura di convocazione

1. La consegna della convocazione deve risultare da attestazione del messo comunale e deve essere effettuata al domicilio obbligatoriamente eletto nel Comune.

2. Fino a quando non è stata effettuata la designazione del domicilio, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione alla residenza anagrafica del Consigliere, qualora non risieda nel Comune di Trento, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

3. L'avviso con gli argomenti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza non computando i giorni festivi.

4. Gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno, unitamente alla documentazione richiamata, sono depositati, a cura della Segreteria generale, presso il locale appositamente apprestato a sensi dell'art. 37 comma 2 dello Statuto, contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione, e comunque almeno cinque giorni non festivi prima della data di convocazione.

5. Il Segretario del Comune provvede che sia affisso all'Albo comunale e agli Albi delle Circoscrizioni l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio.

6. Può essere disposta, in casi particolari la divulgazione con altre forme di pubblicità consentite dai mezzi di informazione utilmente accessibili.

7. Nei casi di urgenza i termini per gli adempimenti di cui al presente articolo sono ridotti a ventiquattro ore.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per gli argomenti da trattare in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Art. 56

Ordine del giorno

1. Gli argomenti devono essere discussi secondo la successione indicata sull'ordine del giorno. La convocazione indica gli argomenti da trattare nella

singola seduta, tra quelli contenuti nell'ordine del giorno.

2. La formulazione come l'eventuale rettifica ed integrazione dell'ordine del giorno e la sua spedizione sono di competenza del Presidente del Consiglio, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 74.

3. Il Presidente del Consiglio può proporre all'assemblea l'anticipo o il rinvio dei punti iscritti all'ordine del giorno o di sua iniziativa o su richiesta dei Consiglieri; se nessuno obietta, la proposta si intende accettata. Se qualche Consigliere esprime il proprio dissenso, la proposta viene messa ai voti.

4. Nell'ordine del giorno deve essere indicato se si tratta di seduta ordinaria o straordinaria, devono essere elencati gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica ed eventualmente quelli da trattarsi in seduta segreta.

5. Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio comunale salvo i casi previsti dagli articoli 69 e 101 comma 3 del presente Regolamento.

6. Qualora nella seduta indicata nell'avviso di convocazione non venga esaurito l'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio, alla fine della seduta stessa, può proporre al Consiglio le date di ulteriori adunanze per proseguire la trattazione degli argomenti non esauriti.

7. Se nell'avviso di prima convocazione viene però precisato che non esaurendosi tutti gli argomenti nel giorno stabilito si continuerà nel giorno successivo, non è necessario l'invio di altro avviso ai Consiglieri.

8. Le relazioni dei messi notificatori con l'esemplare dell'elenco degli argomenti da trattare affisso all'Albo pretorio sono depositate agli atti della seduta consiliare.

Art. 57

Casi di obbligatoria astensione dalle deliberazioni
(art. 33 comma 6 dello Statuto)
(art. 14 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.G.R. n.
4/L del 27.02.1995)

1. I componenti gli Organi collegiali del Comune, previa dichiarazione all'inizio del dibattito, devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti dei corpi cui appartengono o degli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza o dei quali siano dipendenti, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti sino al quarto grado, o del coniuge, o degli affini fino al secondo grado, o di conferire impieghi ai medesimi. Analogo comportamento deve essere tenuto qualora sussistano ragioni professionali che implicino un interesse diretto alla deliberazione in discussione.

2. Il divieto comporta anche l'obbligo di rendere palese la situazione di interesse alla deliberazione in discussione nonchè quello di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al Segretario.

Art. 58

Publicità delle sedute del Consiglio comunale
(art. 32 comma 2 dello Statuto)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Su proposta del Presidente del Consiglio o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri in carica, il Consiglio può deliberare motivatamente, nei casi ammessi dalla Legge, di riunirsi in seduta segreta o di passare alla seduta segreta durante la seduta pubblica fatti salvi i casi contemplati al successivo comma 4.

3. Le deliberazioni attinenti alla materia statutaria e regolamentare nonché in materia di bilanci preventivi, conti consuntivi e capitoli generali, elezioni, nomine e designazioni devono essere sempre adottate in seduta pubblica.

4. La seduta è segreta quando la proposta di deliberazione comporti apprezzamenti, giudizi o valutazioni discrezionali di fatti concernenti persone.

Capo II

Svolgimento delle sedute (art. 32 dello Statuto)

Art. 59

Adunanza, seduta, sessione

1. Il termine adunanza si riferisce alla singola riunione del Consiglio comunale circoscritta all'arco temporale intercorrente tra l'appello dei Consiglieri e lo scioglimento della riunione da parte del Presidente.

2. Il termine seduta indica l'insieme delle adunanze che si tengono nei giorni indicati nel medesimo avviso di convocazione del Consiglio comunale, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Il termine sessione si riferisce all'insieme delle sedute in cui il Consiglio si riunisce per assumere le proprie determinazioni e può essere :

- a) ordinaria: nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento;
- b) straordinaria: in tutti gli altri casi.

Art. 60

Apertura delle adunanze

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario per accertare il numero legale.

2. Dopo l'appello, accertata la presenza del numero legale, il Presidente procede agli adempimenti di cui ai successivi artt. 62, 90 e 94.

3. Qualora nel primo appello non sia stato raggiunto il quorum previsto per la validità della seduta (art. 73 comma 1), il Presidente dispone che si proceda al secondo appello trascorsi dieci minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

Art. 61

Adunanza deserta per mancanza del numero legale

1. Ove, adempite le formalità di cui al precedente art. 60, il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e ne

fa dare atto a verbale, comunicando al Consiglio,
all'inizio dell'adunanza successiva, i nomi dei
Consiglieri assenti non giustificati.

Art. 62

Compiti del Presidente all'inizio della adunanza

1. Il Presidente del Consiglio all'inizio della adunanza in forma orale o scritta:

- a) comunica al Consiglio eventuali messaggi e dà lettura delle comunicazioni ufficiali indirizzate allo stesso;
- b) comunica le eventuali domande di attualità presentate con le modalità all'art. 90;
- c) annuncia l'avvenuta risposta del Sindaco alle interrogazioni con risposta scritta;
- d) comunica la presentazione dei progetti di Regolamento, dei piani generali e dei bilanci;
- e) comunica gli annullamenti e le declaratorie di decadenza delle deliberazioni del Consiglio da parte della Giunta provinciale;
- f) annuncia le petizioni, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni pervenute alla Presidenza nel periodo intercorso dall'ultima seduta.

2. Il Presidente, accertato il numero legale:

- può, ove ne ravvisi l'opportunità, fare le eventuali commemorazioni e riferire su avvenimenti di particolare importanza accaduti nel frattempo. Per gli stessi motivi può, a suo insindacabile giudizio, dare eccezionalmente la parola ai Consiglieri che ne facciano preventiva richiesta;
- designa due Consiglieri che nel corso della adunanza fungono da scrutatori ed un Consigliere deputato alla verifica dei verbali e loro sottoscrizione;
- comunica l'avvenuto deposito dei verbali delle sedute precedenti ai sensi del successivo art. 109;
- procede alla trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno dando normalmente lettura del solo dispositivo contenuto nelle proposte di deliberazione.

3. I verbali sono sottoscritti anche dal Consigliere deputato alla firma dei verbali agli effetti della loro approvazione.

Art. 63

Iscrizioni a parlare

1. I Consiglieri che intendono intervenire su un oggetto devono iscriversi presso la Presidenza. Non si

tiene conto delle richieste presentate prima che il Presidente ponga in trattazione l'argomento.

2. I Consiglieri hanno la parola secondo l'ordine di iscrizione.

3. Se un Consigliere chiamato dal Presidente non risulta presente, decade dalla iscrizione.

4. I Consiglieri, ottenuta la facoltà dal Presidente, parlano dal proprio posto in piedi salvo giustificato impedimento, e rivolti alla Presidenza. Il Presidente, il Sindaco e gli Assessori parlano rivolti al Consiglio comunale.

5. Il posto è assegnato dal Presidente all'inizio di ogni mandato amministrativo sentiti i Rappresentanti di Gruppo e può essere cambiato solo con l'assenso del Presidente medesimo. In caso di surroga il subentrante prende il posto del Consigliere cessato dalla carica.

Art. 64

Divieto di parlare più di due volte nella stessa discussione.

1. Salvo che vi sia diversa espressa previsione, ciascun Consigliere può parlare due volte nella discussione di ciascun oggetto, una sola volta per fatto personale, per richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori. E' fatto altresì salvo il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive, come disciplinato nell'art. 70.

2. Agli effetti del presente Regolamento, con il termine oggetto si intende ogni singolo punto, iscritto all'ordine del giorno, che comporti l'espressione di un voto.

3. Nel caso previsto dall'art. 77 comma 3 si intende equiparato ad oggetto ciascun articolo del testo.

Art. 65

Durata degli interventi

1. Salvo che vi sia diversa espressa previsione, la durata degli interventi in Consiglio è soggetta ai seguenti limiti:

- a) nelle sedute relative all'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, dei conti consuntivi e dei programmi generali il tempo massimo complessivo degli interventi per ciascun Consigliere non può superare i centoventi minuti;
- b) nelle sedute relative alle modifiche statutarie o a Regolamenti ciascun Consigliere può intervenire su ogni oggetto per un tempo complessivo non superiore a dieci minuti;
- c) nelle altre sedute il tempo complessivo assegnato ad ogni Gruppo consiliare, con esclusione del Gruppo misto, per ciascun oggetto, non può superare i quaranta minuti. A ciascuna rappresentanza politica del Gruppo misto è assegnato un tempo massimo di trenta minuti. Sono comunque riconosciuti dieci minuti a qualunque Consigliere che voglia prendere la parola in dissenso dal proprio Gruppo.

2. In relazione ad oggetti di particolare rilevanza, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo, può consentire il superamento dei limiti di tempo stabiliti dal presente Regolamento, purchè la decisione sia comunicata all'assemblea prima dell'inizio della relativa discussione.

Art. 66

Richiamo all'argomento e ai limiti di tempo degli interventi

1. Ogni intervento deve riguardare unicamente e strettamente l'argomento in trattazione e non sono ammesse divagazioni, discussioni e dialoghi.

2. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Presidente per richiamo al Regolamento.

3. Il Presidente, dopo due richiami, può togliere la parola all'oratore che si discosti dall'argomento o che superi i limiti di tempo stabiliti.

4. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

Art. 67

Emendamenti

1. Possono essere proposti dai singoli Consiglieri o dai Gruppi consiliari emendamenti alla proposta di deliberazione iscritta nell'ordine del giorno. Di norma gli emendamenti che incidono sul profilo tecnico, contabile o di legittimità della proposta devono essere presentati almeno ventiquattro ore prima della seduta in cui è prevista la discussione.

2. Gli emendamenti possono essere presentati anche nel corso del dibattito e, comunque, prima della votazione. Devono essere presentati per iscritto al Presidente della seduta, il quale è tenuto a darne lettura prima della messa in votazione.

3. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.

4. Possono essere presentati, nel corso della seduta, anche dall'Assessore relatore, emendamenti verbali di limitata portata per correzioni grammaticali, sintattiche o per errori materiali contenuti nelle proposte e tali da non richiedere la modifica della stessa o che non richiedano il parere tecnico, contabile o di legittimità. In caso di dissenso l'emendamento è posto ai voti.

5. Qualora l'emendamento presentato ed ammesso richieda l'attestazione della regolarità tecnica, contabile e la attestazione della copertura finanziaria nonché il parere di legittimità e ciò non sia possibile nel corso della adunanza, il Presidente dispone il rinvio dell'adozione, a meno che sia presente il responsabile del Servizio competente per materia, di ragioneria e il Segretario generale e questi siano in grado di provvedere al rilascio dell'attestazione o del parere di legittimità seduta stante.

6. Il parere del Segretario Generale può essere assorbente di tutti gli altri pareri se dichiarato tale dal funzionario stesso.

Art. 68

Successione degli emendamenti

1. Gli emendamenti si distinguono in soppressivi, modificativi e aggiuntivi.

2. La discussione e votazione devono seguire nell'ordine sopra indicato. Emendamenti analoghi sono posti in votazione dal Presidente partendo dall'ultimo presentato e risalendo al primo; l'approvazione del primo emendamento votato esclude quelli successivi.

Art. 69

Ordini del giorno attinenti agli argomenti in discussione

1. Prima della discussione di un argomento o durante la discussione dello stesso, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti l'argomento.

2. Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale secondo l'ordine della loro presentazione.

3. Gli ordini del giorno debbono essere redatti per iscritto, firmati e materialmente presentati al Presidente prima che lo stesso abbia dichiarato la chiusura della discussione.

Art. 70

Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali

1. Fuori dei casi di cui all'art. 56 comma 3, del presente Regolamento, la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere e la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo Consigliere prima che si entri nella discussione. La questione sospensiva può essere proposta anche nel corso della discussione.

2. La questione sospensiva non è ammissibile senza il consenso del proponente della deliberazione o dell'atto che si intende sospendere. Non è parimenti ammissibile la questione sospensiva per le deliberazioni iscritte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 74 comma 2 del presente Regolamento.

3. Il Consiglio discute sulle questioni prima che abbia inizio o che continui la discussione. Dopo il proponente possono parlare soltanto un Consigliere a favore e uno contro.

4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola un solo Consigliere per Gruppo, compresi i proponenti. Se la sospensione è approvata, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere i cinque minuti.

6. I richiami riguardanti il Regolamento o l'ordine del giorno o l'ordine dei lavori o questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In questi casi non possono parlare, dopo il proponente, che un oratore contro ed uno a favore, e per non più di tre minuti ciascuno.

Art. 71

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'attacco sulla propria condotta morale, politica, pubblica e privata o l'attribuzione di opinioni, di dichiarazioni o di fatti diversi o contrari rispetto a quelli effettivamente avvenuti ovvero l'addebito di dichiarazioni non espresse o di fatti non avvenuti.

2. Chi domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa tale fatto si concreti.

3. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

4. Gli interventi relativi al fatto personale non possono superare i cinque minuti.

Art. 72

Udienze conoscitive ed informative

1. Il Consiglio può disporre con delibera udienze conoscitive ed informative dirette ad acquisire o a dare notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare qualsiasi persona in grado di fornire utili elementi. I tempi e le modalità di intervento degli esterni sono preventivamente stabiliti di volta in volta dal Presidente.

3. L'invito per l'udienza conoscitiva, unitamente al testo delle proposte cui l'udienza si riferisce, deve essere spedito con anticipo sufficiente a consentire agli invitati di esaminare l'argomento, e comunque almeno cinque giorni prima di quello in cui il Consiglio si riunirà per procedere alla consultazione, salvo casi di particolare urgenza da valutarsi a cura del Presidente. Agli intervenuti può essere inviato successivamente il resoconto della seduta consiliare nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Per lo svolgimento delle udienze conoscitive si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 18 ed ai capi I, IV e VII del Titolo III del presente Regolamento.

5. Quando il Consiglio comunale si riunisce in adunanza per udienze di cui al presente articolo, la partecipazione alla adunanza equivale ad ogni effetto a quella ordinaria e straordinaria di cui al presente Regolamento e dello Statuto nonchè agli effetti della giustificata partecipazione e corresponsione della relativa indennità.

6. Il Presidente può iscrivere all'ordine del giorno un oggetto con contenuto conoscitivo od informativo. In tale caso deve essere seguita la procedura per le sedute ordinarie e straordinarie così come disciplinata dal Titolo III del presente Regolamento.

Capo III

Votazioni

Art. 73

Validità delle adunanze. Numero legale

1. Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati, da verificarsi ai sensi dell'art. 60.

2. Durante la adunanza il Presidente di sua iniziativa o a richiesta di ciascun Consigliere verifica il numero legale disponendo l'appello con una sola chiamata.

3. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la adunanza per non più di cinque minuti oppure toglierla.

Art. 74

Deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete alla Giunta comunale, tramite il Sindaco, al Sindaco ed ai Consiglieri comunali secondo le modalità di cui all'art. 31 comma 7 dello Statuto e dell'art. 16 del presente Regolamento.

2. L'iniziativa spetta inoltre ai cittadini in numero non inferiore a mille. La proposta di deliberazione deve essere formulata per iscritto, le sottoscrizioni da parte dei cittadini proponenti devono essere autenticate dal Segretario comunale o da altro funzionario incaricato a sensi di Legge e corredate dal certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, anche collettivo.

3. I Consigli circoscrizionali, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Circoscrizione, possono presentare al Consiglio comunale proposte di atti di competenza di quest'ultimo redatti in forma di articolato o di schema di deliberazione, accompagnati da una relazione illustrativa.

4. Le proposte di deliberazione di cui ai commi precedenti, corredate dei prescritti documenti, devono essere presentate al Presidente del Consiglio che dispone per l'istruttoria secondo le modalità di cui al precedente art. 16.

Art. 75

Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione del Consiglio è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Art. 76

Dichiarazioni di voto

1. Ogni volta che il Consiglio si accinga ad una votazione, eccettuati i casi in cui per espressa disposizione di Regolamento sia prevista la discussione limitata ad un oratore a favore ed uno contro, i

Consiglieri hanno sempre facoltà di parlare per non più di cinque minuti per dichiarazione di voto.

2. Durante o dopo tali dichiarazioni il Sindaco o i membri della Giunta possono chiedere di essere sentiti brevemente per precisazioni e chiarimenti od informazioni attinenti all'oggetto o richieste dei Consiglieri emergenti dalla discussione.

3. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiami alle disposizioni del Regolamento relative alle votazioni in corso.

Art. 77

Ordine delle votazioni

1. Ogni proposta comporta distinta votazione.
2. Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine:
 - a) questioni pregiudiziali e sospensive;
 - b) ordini del giorno;
 - c) singole parti del provvedimento, quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre Consiglieri;
 - d) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza.
3. I Regolamenti sono votati nel complesso; a richiesta di almeno tre Rappresentanti di Gruppo, devono essere votati dapprima i singoli articoli od alcuni di essi e quindi con votazione finale nel complesso.

Art. 78

Sistemi di votazione

1. Il Consiglio vota tramite apposita strumentazione elettronica e con le modalità di cui al successivo articolo 79, oppure, per alzata di mano o, per appello nominale o per scrutinio segreto.
2. La votazione è segreta quando si proceda a nomine o a deliberazioni concernenti persone, salvo che, per accordo politico sulla proposta da porre in votazione, si possa procedere a votazione palese.
3. La richiesta, anche verbale, di votazione per appello nominale o di votazione segreta al di fuori dei casi espressamente previsti deve essere formulata da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati prima che il Presidente abbia invitato il Consiglio a votare.
4. Nel concorso delle diverse richieste di cui al comma 3 prevale la prima presentata.
5. Gli scrutatori collaborano con il Presidente per le operazioni di voto.

Art. 79

Votazione con apparecchiatura elettronica.

1. Le votazioni palesi di norma avvengono tramite apposita apparecchiatura elettronica, salvo i casi di votazione per appello nominale.

2. Qualora un Consigliere sbagli ad esprimere il voto deve, prima della proclamazione, avvisare il Presidente che lo autorizza a ripeterlo.

3. La votazione segreta non può essere ripetuta che nel caso in cui il numero delle schede scrutinate risulti superiore a quello dei votanti.

4. Su eventuali contestazioni decide inappellabilmente il Presidente sentiti gli scrutatori.

Art. 80

Votazione per alzata di mano

1. La votazione per alzata di mano è soggetta, in caso di dubbio, a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

2. Se rimanga ancora dubbio il risultato, si procede all'appello nominale.

3. Il Consigliere che non intende partecipare alla votazione deve abbandonare la parte dell'aula riservata ai Consiglieri. Ove non si allontani e non voti, è considerato astenuto nella votazione.

Art. 81

Votazione per appello nominale

1. Nelle votazioni per appello nominale, il Presidente indica il significato del sì e del no ed invita, quindi, il Segretario generale a fare l'appello cominciando dal nome del Presidente del Consiglio, a seguire quello del Sindaco e quindi quello di tutti gli altri secondo l'ordine alfabetico.

2. Il Consigliere chiamato nell'appello esprime ad alta voce il suo voto.

3. Dopo la chiusura della votazione, viene consegnato al Presidente l'elenco dei Consiglieri votanti con l'indicazione, a cura del Segretario generale e degli scrutatori, del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco viene riportato nel processo verbale e nel resoconto integrale della seduta.

Art. 82

Votazione per scrutinio segreto

1. La votazione a scrutinio segreto può aver luogo con procedimento elettronico o per mezzo di schede.

2. Nella votazione con procedimento elettronico, che avviene senza appello, deve essere consentito un tempo di votazione non superiore a sessanta secondi.

3. La votazione per mezzo di schede avviene per appello nominale mediante deposizione della scheda nell'urna. Gli scrutatori effettuano successivamente lo spoglio delle schede.

4. Quando il Consiglio comunale deve eleggere, nominare o designare delle persone in Organismi comunque costituiti, la votazione avviene per scrutinio segreto secondo le modalità di cui ai precedenti commi, salvo che, per accordo politico sulla proposta da porre in votazione, si possa procedere a votazione palese. Ove non sia disposto diversamente da leggi o da regolamenti, il numero di preferenze esprimibili in sede di votazione è pari al numero dei soggetti da eleggere. Quando deve essere garantita la minoranza politica, si procede con voto limitato secondo le modalità di cui al successivo art. 110.

Art. 83

Reclami ed opposizioni

1. I reclami dei cittadini contro le deliberazioni del Consiglio comunale soggette a controllo da parte della Giunta provinciale, sono presentati entro dieci giorni dalla data di affissione all'albo pretorio, salvo specifiche disposizioni di Legge, alla Giunta Provinciale o al Segretario Generale del Comune e, in quest'ultimo caso, sono trasmessi alla Giunta provinciale corredati da una relazione esplicativa delle ragioni dell'Amministrazione, entro il termine utile per l'esercizio del controllo.

2. Le opposizioni alle deliberazioni consiliari devono essere presentate al Segretario generale entro dieci giorni dalla data di affissione all'albo pretorio, salvo specifiche disposizioni di Legge e devono essere disponibili presso la sede dei Gruppi consiliari entro tre giorni dalla loro presentazione. Dette opposizioni sono comunicate alla Giunta comunale nella prima seduta utile, la quale ne dispone la trasmissione al Consiglio comunale con le eventuali proprie osservazioni. Il Consiglio comunale decide deliberando sulle opposizioni con le modalità di cui all'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 che detta norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Capo IV

Disciplina delle sedute

Art. 84

Poteri di polizia nell'aula consiliare

1. I poteri necessari al mantenimento dell'ordine in aula spettano al Presidente, coadiuvato dagli scrutatori.

2. La forza pubblica non può entrare nell'aula del Consiglio se non su invito del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 85

Ordine delle adunanze. Sanzioni disciplinari

1. Se un Consigliere turba con il suo contegno l'ordine della adunanza, il Presidente lo richiama. Il Consigliere richiamato che intenda dare brevi spiegazioni sul proprio comportamento può avere la parola alla fine della adunanza o anche subito, a giudizio del Presidente. Lo stesso Presidente decide se mantenere il richiamo all'ordine.

2. In caso di particolare gravità, o dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della stessa adunanza, il Presidente può disporre l'espulsione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della adunanza.

3. Nei casi più gravi, cioè quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula, o trascenda a vie di fatto od esprima oltraggi nei confronti di altri Consiglieri, il Presidente può altresì decidere la censura. La censura comporta l'espulsione immediata dall'aula e l'interdizione di partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un numero di adunanze non superiore complessivamente a quattro.

4. Quando si verificano in Commissione i fatti di cui al comma precedente, il Presidente della Commissione denuncia l'accaduto al Presidente del Consiglio, il quale può decidere la censura nonché l'interdizione di partecipare ai lavori della Commissione per un numero di adunanze non superiore a quattro.

Art. 86

Inottemperanza alle sanzioni disciplinari

1. Se il Consigliere escluso dall'aula o interdetto dalla partecipazione alle adunanze non ottempera all'invito di allontanarsi o tenta di rientrare nell'aula prima che sia trascorso il termine previsto, il Presidente sospende la adunanza e dà le istruzioni necessarie perchè i suoi ordini siano eseguiti. In tale caso la durata della sanzione si intende automaticamente raddoppiata.

Art. 87

Tumulto in aula

1. Qualora sorga un tumulto in aula e riescano vani i richiami all'ordine, il Presidente abbandona il seggio e la adunanza si intende sospesa. Ripresa la adunanza, se il tumulto continua, il Presidente la rinvia. In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato, senz'altro avviso e con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno feriale e all'ora medesima del giorno precedente salvo diversa motivata comunicazione del Presidente.

Art. 88

Ammissione e comportamento del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi, senza espressa autorizzazione del Presidente, nello spazio della sala riservato ai Consiglieri.

2. Il pubblico può assistere alle adunanze del Consiglio negli appositi spazi ad esso riservati.

3. Le persone che assistono alle adunanze devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

4. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo, fissa le regole di ammissione del pubblico negli spazi allo stesso riservati, nonché le eventuali disposizioni sul comportamento del pubblico stesso. Tale regolamento deve essere esposto all'ingresso riservato al pubblico.

5. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi turba l'ordine o viola le disposizioni del presente Regolamento o quelle che egli impartisce e di cui al precedente comma.

6. In caso di oltraggio recato al Consiglio o ad alcuno dei suoi componenti, il Presidente fa immediatamente individuare l'autore del fatto, lo fa espellere dalla sala consiliare e denuncia il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Capo V

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni

Art. 89

Presentazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni

1. I Consiglieri possono presentare:
 - interrogazioni
 - interpellanze
 - ordini del giorno
 - mozioni
 - risoluzioni.

2. L'interrogazione, presentata per iscritto tramite il Presidente del Consiglio, consiste nella richiesta rivolta al Sindaco e alla Giunta comunale per sapere se un fatto sia vero, quali provvedimenti l'Amministrazione ha già adottato od intenda adottare, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.

3. L'interpellanza consiste nella domanda scritta, rivolta tramite il Presidente, per conoscere dal Sindaco i motivi della condotta dell'Amministrazione ed i suoi intendimenti su un determinato argomento.

4. La mozione consiste in una proposta, soggetta alla votazione del Consiglio comunale, che impegna il Sindaco o la Giunta ad adottare iniziative o interventi di propria competenza secondo le direttive generali in essa formulate dal Consiglio stesso. Può altresì consistere nella espressione di un giudizio o nella formulazione di un indirizzo sul comportamento del Sindaco o della Giunta nella conduzione di un determinato affare. La mozione deve attenere alle competenze del Consiglio comunale individuate dalla Legge o comunque essere espressione della funzione di indirizzo e di controllo politico e amministrativo propria dell'Organo assembleare.

5. L'ordine del giorno consiste nella espressione di obiettivi, intendimenti, indirizzi, orientamenti criteri di comportamento o criteri informativi dell'attività, rivolti al Sindaco o alla Giunta comunale in ordine a temi, argomenti o questioni specifiche di carattere politico o amministrativo rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione comunale, ovvero rivolti ad altri enti od Organi istituzionali.

6. La proposta di risoluzione consiste nella espressione di obiettivi, intendimenti, indirizzi, orientamenti, criteri di comportamento o criteri informativi dell'attività rivolti al Sindaco o alla Giunta comunale in ordine a questioni di portata generale o ad interi settori di attività aventi carattere politico o amministrativo rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione comunale ovvero rivolti ad altri Enti od Organi istituzionali.

7. Gli ordini del giorno, le mozioni e le proposte di risoluzione su fatti di particolare rilievo sono presentate almeno ventiquattro ore prima della seduta al Presidente del Consiglio.

8. Le interrogazioni, le interpellanze, gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente. La presentazione dei documenti scritti deve essere fatta al Presidente del Consiglio durante la seduta o al Segretario generale durante l'orario di servizio oppure, in qualsiasi circostanza, tramite fax indirizzato al Presidente. Ai fini di una tempestiva ed univoca identificazione delle stesse, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni saranno contrassegnate, per ciascuna tipologia, da numerazione progressiva costante per la durata dell'intera consiliatura.

9. Gli ordini del giorno e le risoluzioni sono sottoposti alla votazione del Consiglio comunale e, ove rivolte al Sindaco o alla Giunta comunale, assumono il carattere vincolante di direttive. In tal caso l'Amministrazione dovrà conformarsi ai loro contenuti.

Art. 90

Domande di attualità

1. In apertura di adunanza e dopo le comunicazioni al Consiglio il Presidente dà lettura delle eventuali domande di attualità formulate su argomenti di interesse comunale dai Consiglieri su fatti recenti e sopravvenuti e non riconducibili ad una delle questioni da trattare in base all'ordine del giorno.

2. Le domande di cui al precedente comma vanno consegnate dal Consigliere alla Presidenza del Consiglio in sede di primo appello.

3. Le domande devono essere redatte per iscritto in modo succinto, così da poter essere lette dal Presidente nel tempo massimo di due minuti.

4. Il Sindaco o l'Assessore competente rispondono brevemente seduta stante secondo l'ordine di presentazione.

5. Il tempo che in ogni adunanza è destinato alle domande di attualità non può superare i quindici minuti.

6. Le domande di attualità che non hanno ottenuto risposta nella adunanza si intendono decadute.

Art. 91

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono depositate a cura dell'unità operativa di cui all'art. 11 nei locali dei Gruppi consiliari.

2. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può richiedere risposta scritta. In tal caso la Giunta è tenuta a rispondere entro trenta giorni, salvo che per fatti di rilevanza e per i quali siano necessarie le opportune conoscenze, l'interrogazione non sia dichiarata urgente, nel qual caso la Giunta è tenuta a rispondere entro quindici giorni comunicando la risposta anche al Presidente del Consiglio. Sull'esistenza del carattere dell'urgenza decide il Presidente. Le risposte vengono recapitate al domicilio dell'interrogante e sono depositate a cura dell'unità operativa di cui all'art. 11 nell'ufficio dei Gruppi consiliari.

Art. 92

Interpellanze

1. Le interpellanze sono depositate a cura dell'unità operativa di cui all'art. 11 nei locali dei Gruppi consiliari.

Art. 93

Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze

1. Le interrogazioni a risposta orale e le interpellanze sono poste all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta successiva alla loro presentazione.

2. L'interrogante e l'interpellante possono ritirare l'interrogazione o l'interpellanza fino al momento in cui la Giunta si accinge a rispondere. Se l'interrogazione o l'interpellanza è stata sottoscritta da più presentatori il ritiro deve avvenire con l'assenso di tutti i presentatori.

Art. 94

Trattazione in adunanza delle interrogazioni e delle interpellanze

1. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte iniziale della adunanza, dopo le comunicazioni del Sindaco e le domande di attualità. Il tempo riservato a questo scopo in ogni adunanza non può superare i sessanta minuti.

2. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze deve avvenire secondo l'ordine di presentazione.

3. Il Presidente del Consiglio comunale può motivatamente disporre, salvo che il Consiglio si opponga, la variazione dell'ordine di svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze.

Art. 95

Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Non si può dar luogo alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze quando non sia presente il Consigliere proponente. Qualora l'interrogazione o l'interpellanza sia firmata da più proponenti è sufficiente la presenza di uno di loro.

2. Il Consigliere proponente legge il testo dell'interrogazione o dell'interpellanza e la illustra. L'illustrazione e l'eventuale replica non possono eccedere complessivamente i dieci minuti.

3. La risposta della Giunta all'interrogazione o all'interpellanza deve essere motivata.

4. Nel caso in cui l'interrogazione o l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di illustrazione compete a tutti i firmatari, come pure il diritto di replica, nel rispetto del tempo massimo previsto dal comma 2. Salva diversa indicazione da parte dei firmatari, si intende che tali prerogative competano al primo firmatario.

5. Il Presidente rinvia le interrogazioni e le interpellanze non svolte all'adunanza successiva. Dopo due assenze ingiustificate della totalità dei presentatori al momento della disponibilità alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, ad esse viene data risposta scritta. L'assenza giustificata dei proponenti non comporta la cancellazione dall'ordine del giorno. E' ammesso l'accorpamento delle interrogazioni e delle interpellanze di competenza di uno stesso Assessore, previa comunicazione alla Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo e con il consenso dei proponenti.

Art. 96

Facoltà di trattazione delle interrogazioni e delle
interpellanze in Commissione
(art. 39 comma 11 dello Statuto)

1. Su richiesta esplicita del Consigliere proponente rivolta al Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco o l'Assessore di merito possono rispondere in Commissione alle interrogazioni e alle interpellanze.

2. Nella trattazione in Commissione delle interrogazioni e delle interpellanze, il Consigliere proponente e i componenti la Commissione possono intervenire e chiedere informazioni sull'argomento.

3. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte entro quindici giorni dalla loro presentazione all'ordine del giorno della Commissione competente o, in difetto, all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

4. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio comunale, nella prima seduta utile, della risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze avvenuta in Commissione.

Art. 97

Trattazione contemporanea per connessione delle
interpellanze e delle interrogazioni

1. Il Presidente del Consiglio di propria iniziativa o su richiesta dei Consiglieri interessati o della Giunta, semprechè il Consiglio non si opponga, può disporre che le interpellanze e le interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, siano svolte contemporaneamente.

Art. 98

Mozioni

1. La mozione deve essere presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale, il quale ne verifica l'ammissibilità e la proponibilità ai sensi dell'art. 89 comma 4 e ne cura quindi l'iscrizione all'ordine del giorno e la trasmissione al Sindaco e ai Rappresentanti di Gruppo. Nei casi dubbi decide sentita la Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo.

2. Le mozioni vengono di norma trattate dopo le proposte di deliberazione in programma per l'adunanza, salvo che la Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo non decida motivatamente altrimenti.

3. In casi particolari, dovuti alla rilevanza dell'argomento o alla gravità e urgenza delle decisioni da adottare, alla trattazione delle mozioni possono essere dedicate specifiche sedute del Consiglio, anche al di fuori della normale programmazione.

4. Alle mozioni ciascun Consigliere può presentare emendamenti, con le modalità indicate all'articolo 67, purchè non in contrasto o alternativi al senso generale della mozione presentata.

5. Eventuali controproposte, quelle cioè che non hanno carattere di vero emendamento alla proposta in discussione, non possono essere discusse se non dopo che questa sia stata respinta.

6. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni, sono trattate nella discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e gli interpellanti possono intervenire nella discussione dopo i primi firmatari delle mozioni.

7. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo, può stabilire che più mozioni di contenuto analogo vengano discusse congiuntamente, fermo l'obbligo di votazioni separate.

Art. 99

Discussione delle mozioni

1. La trattazione delle mozioni inizia con la lettura del testo e la sua illustrazione, da parte di uno o più presentatori, nel tempo massimo complessivo di quindici minuti.

2. La Giunta ha diritto ad un secondo intervento di non più di dieci minuti ed uguale tempo hanno a disposizione i presentatori complessivamente.

3. Gli emendamenti sono esaminati e votati prima della mozione con le modalità di cui agli artt. 67 e 68. Gli emendamenti, se fatti propri dal presentatore e dai sottoscrittori della mozione sono votati contestualmente alla mozione stessa previo coordinamento del testo da parte del presentatore o dei sottoscrittori.

4. Le mozioni possono essere ritirate fino alla conclusione della discussione con l'assenso del presentatore e di tutti i sottoscrittori presenti e non possono essere fatte proprie da altri Consiglieri.

Art. 100

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia diretta a far cessare dalla carica il Sindaco e la Giunta comunale, giusto il disposto di cui all'art. 17 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 27.02.1995 sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, deve presentare i seguenti requisiti:

a) deve essere redatta per iscritto, e diretta al Presidente del Consiglio;

b) deve riportare i motivi per cui i Consiglieri sottoscrittori ritengono che il Sindaco e la Giunta non possono più godere della fiducia del Consiglio comunale e dichiarare espressamente la loro sfiducia;

c) deve essere presentata alla Segreteria generale del Comune che ne rilascia ricevuta e la trasmette immediatamente al Presidente del Consiglio e ne fa contestuale notifica al Sindaco.

2. Il Presidente del Consiglio iscrive la mozione di sfiducia all'ordine del giorno del Consiglio comunale che è convocato per la discussione della mozione stessa ad una seduta da tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.

3. Se la mozione di sfiducia è approvata, la relativa deliberazione è immediatamente notificata nei modi e forme previste dalla Legge al Sindaco, agli Assessori componenti la Giunta comunale e comunicata alla Giunta provinciale ed al Commissario del Governo per i provvedimenti di competenza.

4. La cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta avviene contestualmente all'emanazione del provvedimento che scioglie il Consiglio comunale e nomina il Commissario.

Art. 101

Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno deve essere presentato in forma scritta e viene quindi inserito all'ordine del giorno dal Presidente, per essere messo in discussione

secondo le determinazioni della Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo.

2. Agli ordini del giorno, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo, viene dedicata l'ultima parte della seduta dopo le proposte di deliberazione e le mozioni.

3. Gli ordini del giorno che riguardano fatti di particolare gravità sopravvenuti e tali da non consentire una preventiva iscrizione all'ordine del giorno, possono ugualmente essere posti in votazione, a condizione che non impegnino il bilancio quando la richiesta sia approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati.

4. La discussione degli ordini del giorno avviene secondo le modalità previste dall'articolo 99 per le mozioni.

Art. 102

Decadenza

1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno non trattati decadono comunque allo scadere del mandato amministrativo.

Art. 103

Risoluzioni

1. Per la presentazione, discussione e votazione delle risoluzioni si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle mozioni.

Art. 104

Attuazione degli ordini del giorno o risoluzioni

1. L'attuazione degli ordini del giorno o risoluzioni rivolte al Sindaco od alla Giunta relativamente alla sfera di competenza comunale è demandata al Sindaco.

2. Per gli ordini del giorno o risoluzioni rivolti ad altri Enti o Organi istituzionali che non attengano alla sfera di competenza comunale o non riguardino comunque l'Ente comunale e costituiscano l'espressione del Consiglio comunale provvede il Presidente del Consiglio.

Capo VI

Controlli

(art. 28 comma 6 dello Statuto)

Art. 105

Indirizzi e controllo amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita il controllo politico-amministrativo sulle attività del Sindaco e della Giunta comunale verificando la corrispondenza della stessa agli indirizzi espressi dall'Organo medesimo, la coerenza con il documento programmatico del Sindaco neo eletto approvato nella prima seduta dopo l'elezione, il rispetto dei programmi approvati e l'osservanza degli adempimenti connessi con le competenze attribuite al Consiglio comunale dall'art. 28 del del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 27.02.1995.

2. Il Consiglio comunale approva gli indirizzi che le Società, gli Enti, le Aziende e le Istituzioni del Comune devono osservare per la gestione dei servizi pubblici o di interesse pubblico e ne verifica l'applicazione.

3. Il Consiglio comunale può esercitare il controllo sulla corretta applicazione dei contratti e delle convenzioni che fanno capo al Comune.

4. Il Consiglio comunale controlla il rispetto da parte del Sindaco degli indirizzi espressi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

Art. 106

Controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta

1. Ai fini dell'attivazione del controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta comunale previsto dall'art. 96 commi 2 e 4 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 27.02.1995, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale è comunicato ai Rappresentanti di Gruppo e al Presidente del Consiglio comunale contestualmente all'affissione all'Albo pretorio. La Segreteria generale deposita, inoltre contestualmente, presso la sede dei Gruppi consiliari copia integrale di tali deliberazioni con i relativi allegati.

2. La richiesta di sottoporre al controllo di legittimità le deliberazioni della Giunta comunale deve essere presentata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune escluso il Sindaco, al Segretario generale e deve indicare i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri proponenti, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione cui si riferisce. Inoltre la richiesta, per poter essere istruita e trasmessa all'Organo di controllo, deve motivare le ragioni per le quali si ritiene che il provvedimento sia viziato di incompetenza, sia in contrasto con atti fondamentali del Consiglio oppure indicare le norme violate. In ogni caso la richiesta deve essere trasmessa per opportuna conoscenza all'Organo di controllo.

3. Il Segretario generale verifica che le richieste siano corredate di tutti gli elementi essenziali, ne informa la Giunta comunale, ne cura la trasmissione all'Organo di controllo e dà notizia dell'intervenuta interruzione dei termini di esecutività della deliberazione mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio.

Capo VII

Processi verbali

Art. 107

Redazione del verbale

1. Il verbale delle adunanze costituisce atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Consiglio e fa piena prova della provenienza del documento nonché delle dichiarazioni delle persone e degli altri fatti che il Segretario Generale, nella sua qualità di pubblico ufficiale, attesta avvenuti alla sua presenza.

2. A tale scopo il Segretario generale, salvo i casi previsti dalla Legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze.

3. Per la stesura degli stessi il Segretario Generale è coadiuvato da impiegati della Segreteria o anche da personale esterno per le operazioni di registrazione e trascrizione dello svolgimento della seduta nonché per la gestione di altri mezzi strumentali audiovisivi od elettronici.

Art. 108

Contenuto del verbale

1. Il processo verbale deve dare fedele e sintetico resoconto dell'andamento della adunanza consiliare e deve contenere il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei presenti, dei voti favorevoli, dei contrari ed astenuti.

2. Da esso deve risultare se la adunanza sia stata pubblica, segreta e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.

3. Delle udienze conoscitive è fatto breve e sintetico resoconto e i documenti oggetto della discussione e presentati ai fini della stessa sono acquisiti come allegati al verbale.

4. Gli interventi e le dichiarazioni espresse dai Consiglieri nel corso della discussione, sono riportati in modo sintetico.

5. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente nel verbale.

6. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per il loro integrale inserimento nel verbale.

7. Il verbale della adunanza segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone.

Art. 109

Firma del verbale

1. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati dal Presidente, dal Segretario generale e da un Consigliere designato alla firma ai sensi del disposto dell'art. 62 comma 2.

Art. 110

Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale

1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei Consiglieri, cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. Quando, in sede di approvazione, non vi sono richieste di lettura in aula o richieste di modifiche, osservazioni o rettifiche, i verbali si danno per letti e si procede alla loro approvazione.

3. Qualora uno o più Consiglieri sollevino delle eccezioni, il Presidente le pone in votazione e, se approvate, sono inserite nel verbale di adunanza. La Segreteria generale provvede alle eventuali integrazioni, modifiche o correzioni.

4. Gli originali dei processi verbali delle adunanze del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio a cura del Segretario generale che provvede al rilascio di copie, estratti e certificazioni se richieste. Copia dei processi verbali approvati nell'ultimo anno è sempre resa disponibile dalla Segreteria Generale presso la sede dei Gruppi consiliari, anche mediante strumenti informatici.

Capo VIII

Nomine e designazioni

Art. 111

Nomine di competenza del Consiglio
(art. 28 comma 4 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con
D.P.G.R. n. 4/L del 27.02.1995)
(art. 28 comma 7 dello Statuto comunale)

1. Il Consiglio comunale delibera le nomine e le designazioni attribuite dalla Legge alla sua competenza. Tutte le altre nomine o designazioni vengono effettuate dal Sindaco secondo le modalità stabilite dall'art. 30 comma 8 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 27.02.1995 e dall'art. 50 comma 5 dello Statuto o da altre norme di Legge.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto e risultano eletti il od i candidati proposti che ottengono il maggior numero di voti, salvo quanto disposto dai commi successivi. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Nei casi in cui Leggi, Statuti o Regolamenti prevedono la nomina di uno o più rappresentanti della minoranza, i gruppi di minoranza indicano il od i candidati da loro congiuntamente designati, salvo quanto previsto dall'art. 111 del presente Regolamento e salvo il diritto di ciascun Gruppo di indicare autonomamente il od i propri candidati.

4. Qualora nella votazione non sia stato eletto alcun rappresentante della minoranza, se previsto a far parte dell'Ente, Azienda o Istituzione in forza di Leggi o Regolamenti, si sostituisce ai candidati appartenenti alla maggioranza, ma che hanno ottenuto il minor numero di voti, il candidato o i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fra quelli indicati dalle minoranze. Analogamente si procede per la nomina di componenti in Commissioni o Organismi propri dell'Amministrazione.

5. Il Presidente del Consiglio procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 112

Candidature

1. Ogni Consigliere può proporre uno o più candidati alla nomina depositando la proposta in

Segreteria generale almeno ventiquattro ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza in cui il Consiglio comunale deve procedere alla votazione.

2. La proposta deve essere presentata per iscritto, riportare l'esplicita dichiarazione da parte del proponente circa la disponibilità del proposto, essere corredata dal curriculum di cui all'art. 28 comma 7 dello Statuto e contenere i dati e le dichiarazioni previste dallo Statuto o altri documenti di indirizzo e di programmazione.

Art. 113

Elezioni suppletive

1. In caso di dimissioni, decadenza, morte, revoca di rappresentanti, il Consiglio comunale procede alla sostituzione entro quarantacinque giorni dal verificarsi della causa di cessazione della carica e con le modalità stabilite dagli articoli precedenti.

2. In caso di inerzia del Consiglio, si provvede ai sensi dell'art. 28 comma 6 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 27.02.1995.

TITOLO IV

CONSULTE

(art. 15 dello Statuto)

Art. 114

Consulte

1. Le Consulte sono Organismi di partecipazione previste dall'art. 15 dello Statuto, in cui sono rappresentate le formazioni sociali di varia estrazione, gli enti e le Istituzioni portatrici di significativi interessi collettivi o di rilevanza pubblica, approvati dal Consiglio comunale nelle specifiche delibere istitutive.

Art. 115

Funzioni delle Consulte

1. Le Consulte, relativamente alle materie specifiche di competenza comunale richiamate nelle delibere istitutive:

- approntano indagini, studi e ricerche, utilizzando le possibilità e le capacità espresse dalle forze presenti nelle Consulte ed ogni altro strumento ritenuto necessario;
- propongono l'adeguamento di Regolamenti, piani e programmi;
- avanzano proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli interventi che caratterizzano l'attività comunale;
- promuovono e partecipano ad incontri ed iniziative riguardanti il proprio ambito d'azione, anche in collaborazione con le altre associazioni, con le Istituzioni e con gli enti interessati;
- possono agire in collegamento con le Consulte di altre realtà municipali od Organismi similari onde favorire l'utile interscambio informativo e propositivo;
- possono esprimere pareri, se richiesti, su ogni altro argomento loro sottoposto dagli Organi del Comune.

Art. 116

Composizione delle Consulte

1. Le Consulte sono istituite con specifiche deliberazioni del Consiglio comunale in cui sono determinati i requisiti di cui all'art. 15 comma 2

dello Statuto e gli Organismi partecipativi coinvolti di cui al precedente art. 114.

2. Sono presiedute dal Sindaco o suo delegato scelto anche al di fuori dell'Amministrazione, purchè in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere e sono composte da non più di un rappresentante per ogni Organismo partecipativo oltre a quelli istituzionali.

3. Della Consulta fanno parte due Consiglieri comunali uno della maggioranza e uno della minoranza.

4. La costituzione della Consulta è fatta dal Sindaco in base alle designazioni delle Associazioni, enti, Organizzazioni e Formazioni indicate nella deliberazione di cui al comma 1.

5. Relativamente a ciascun membro può essere designato un supplente.

6. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario comunale di qualifica non inferiore alla VI.

7. Le Consulte hanno durata pari a quella del Consiglio comunale.

8. I componenti delle Consulte decadono con il venir meno del mandato di rappresentanza tra gli stessi e le Organizzazioni, Associazioni, enti e Formazioni che li hanno designati.

9. Le designazioni dei membri debbono essere effettuate dalle Organizzazioni, Associazioni, Enti o Formazioni entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Comune.

10. Trascorso infruttuosamente tale termine, provvede il Sindaco sentita la Conferenza dei Rappresentanti di Gruppo.

Art. 117

Funzionamento delle Consulte

1. Le Consulte si riuniscono, a seguito di convocazione del Presidente, su iniziativa del Sindaco o su richiesta di un quinto dei componenti della Consulta.

2. Le Consulte sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

3. Ogniqualvolta lo ritengano utile, i Presidenti possono far partecipare ai lavori delle Consulte

esponenti di formazioni sociali non rappresentate e comunque interessate agli argomenti in esame, senza diritto di voto.

4. I Presidenti delle Consulte inviano entro il mese di gennaio di ogni anno una dettagliata relazione sull'attività svolta nel precedente anno al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio comunale comunica la relazione al Consiglio comunale, per la necessaria presa d'atto.

Art. 118

Spese per il funzionamento delle Consulte

1. Alle spese per il funzionamento delle Consulte l'Amministrazione comunale provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo del bilancio di previsione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 119

Abrogazione

1. E' abrogato il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare 28.12.1978 n. 310, esecutiva e modificato con deliberazioni consiliari 19.09.1979 n. 238 e 23.03.1982 n. 70 esecutive. Sono abrogate anche le altre norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 120

Disposizioni transitorie

1. I Gruppi e le Rappresentanze consiliari esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento proseguono la loro attività fino alla scadenza della presente consiliatura.

2. Le disposizioni di cui all'art. 65 comma 1 riferite ai Consiglieri del Gruppo misto si applicano fino alla scadenza della presente consiliatura anche ai Gruppi con meno di due componenti.

TEMPI DI INTERVENTO

Domande di attualità (art. 90)		lettura del Presidente 2 minuti	risposta Sindaco o Assessore seduta stante	tempo massimo di trattazione per adunanza 15 minuti
Interrogazioni e interpellanze (art. 94 e 95)	proponente 10 minuti per illustrazione e replica			tempo massimo di trattazione per adunanza 60 minuti
Mozioni (art. 99)	presentatore/i 15 minuti per illustrazione 10 minuti per secondo intervento del/i presentatore/i	La Giunta 10 minuti per il secondo intervento		
Ordini del giorno (art. 101)	presentatore/i 15 minuti per illustrazione 10 minuti per secondo intervento dei presentatori	La Giunta 10 minuti per il secondo intervento		
Questione pregiudiziale e sospensiva (art. 70)	proponente 5 minuti	1 Consigliere a favore e 1 contro 5 minuti	1 Consigliere per Gruppo compresi i proponenti in caso di più questioni 5 minuti	
Interventi per motivi procedurali (art. 70 comma 6) - richiami al Regolamento, all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori, questioni procedurali	proponente 3 minuti	1 Oratore a favore e 1 contro 3 minuti		
Fatto personale (art. 71)	Consigliere interessato 5 minuti ciascun Consigliere 120 minuti	Consigliere che ha dato origine al fatto 5 minuti		
Discussione (art. 65) - bilanci, conti consuntivi, programmi generali (art. 65 comma 1 lettera a)) modifiche statutarie e Regolamenti (art. 65 comma 1 lettera b))	ciascun Consigliere su ogni oggetto 10 minuti			
altri oggetti (art. 65 comma 1 lettera c))	Ogni Gruppo consigliere con esclusione del Gruppo misto per ciascun oggetto 40 minuti	Ciascuna Rappresentanza politica del Gruppo misto 30 minuti	Consigliere che voglia prendere la parola in dissenso dal proprio Gruppo 10 minuti	
Dichiarazioni di voto (art. 76)	ogni Consigliere 5 minuti	componenti della Giunta per precisazioni e chiarimenti		

Il presente Regolamento è stato:

- approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 24.04.1998 n. 57;
- pubblicato per dieci giorni consecutivi dal 4 al 14 maggio 1998 come da avviso contestualmente affisso all'Albo Pretorio;
- assoggettato al controllo della Giunta provinciale nella seduta di data 5 giugno 1998 al n. 3164/4-B che ha annullato l'art. 12 comma 2 punto 1) nella parte in cui prevede la vincolatività delle richieste di convocazione del Consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri in carica anche nei casi in cui l'oggetto della richiesta verta su argomenti estranei alla sfera di competenza del Consiglio stesso, l'art. 15 e l'art. 22 comma 3;
- ripubblicato per quindici giorni consecutivi dal 14 al 29 luglio 1998, come da avviso contestualmente affisso all'Albo Pretorio;
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale 28.07.1998 n. 114;
- pubblicato per dieci giorni consecutivi dal 3 al 13 agosto 1998 come da avviso contestualmente affisso all'Albo Pretorio;
- assoggettato al controllo della Giunta provinciale nella seduta del 21 agosto 1998 al n. 3164/6-R, senza osservazioni;
- ripubblicato per quindici giorni consecutivi dal 26 agosto al 10 settembre 1998 come da avviso contestualmente affisso all'Albo Pretorio.

Il presente Regolamento, come da ultimo modificato, è entrato in vigore l'11.09.1998.

Il Segretario generale regg.
dott.ssa Cecilia Ambrosi

- Gli articoli 11 e 30 del presente Regolamento sono stati abrogati dal "Regolamento concernente l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio comunale" adottato dal Consiglio comunale con deliberazione 24.10.2006 n. 100.